



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

**SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA**

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA COMUNITA’ ALLOGGIO
PER PERSONE DISABILI DENOMINATA “ROSANNA BENZI”, PRESSO LOCALI
DI CIVICA PROPRIETA’ SITI IN VIA FIASELLA 3 INT. 4 E DELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROVID**

PERIODO: LUGLIO 2015

Articolo 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato:

- a) La gestione della Comunità alloggio per persone disabili denominata “Rosanna Benzi”, sita nell’immobile di proprietà del Comune di Genova di Via Fiasella 3 int. 4, con l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di assistenza alberghiera di tipo familiare per numero otto posti totali, di cui sei posti a carattere residenziale definitivo e due posti a carattere residenziale temporaneo;
- b) la gestione del progetto PROVID (progetto per la vita indipendente del disabile) per almeno n. 1 disabile psichico medio-lieve, diverso da quelli di cui al punto a).

Articolo 2 - Importo a base di gara

L'importo posto a base di gara è il seguente: Euro 6.482,32 esclusa IVA.

A tale importo andrà aggiunta la somma di 150,00 Euro (non soggetta a ribasso) per la gestione del progetto PROVID.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto, decorso comunque il termine dilatorio di cui all'art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, qualora ricorrano le circostanze di cui al medesimo art. 11 comma 9.

In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni, autorizzate con le modalità di cui sopra, e l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio alle prestazioni agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta tecnica.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente “Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova”, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per i mesi successivi a luglio 2015 fino alla soglia massima complessiva (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro 39.000,00.

Articolo 3 – Durata

Il Servizio avrà durata presumibilmente dal 1 luglio al 31 luglio 2015.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 – Destinatari della Comunità alloggio

La Comunità alloggio accoglie a persone con disabilità motoria con età compresa tra i 18 e i 64 anni, con certificazione sanitaria che attesti la capacità di svolgere autonomamente o in maniera parzialmente autonoma gli atti della vita quotidiana.

Per le persone straniere non comunitarie è richiesto il permesso di soggiorno.

Articolo 5 - Obiettivi e Prestazioni della Comunità alloggio

Costituiscono obiettivi della Comunità Alloggio:

1. fornire un'accoglienza residenziale definita sulla base di un progetto individualizzato;
2. favorire la socialità degli ospiti e il rispetto delle regole fondamentali per la convivenza;

L'aggiudicatario deve dunque assicurare le seguenti prestazioni:

- fornire agli ospiti vitto e alloggio;
- sostenere gli ospiti nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;
- favorire e curare momenti di socializzazione sia all'interno che all'esterno della struttura;
- curare la comunicazione tra la comunità alloggio, gli ospiti, il territorio, le famiglie e/o i soggetti ritenuti significativi per gli ospiti;
- favorire iniziative finalizzate ad usufruire di tutti i servizi pubblici ritenuti utili anche all'esterno della comunità, come il trasporto e l'assistenza nei luoghi di lavoro, di studio, di vacanza, di svago;
- condividere all'atto dell'inserimento del disabile nella casa famiglia il progetto assistenziale con i servizi territoriali;
- gestire il coordinamento dei volontari che operano all'interno della struttura;
- curare il monitoraggio della situazione nel tempo, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso;
- assicurare la sorveglianza notturna.

Articolo 6 - Modalità di accesso alla Comunità alloggio

L'accesso alla Comunità alloggio "Rosanna Benzi" avviene prioritariamente su segnalazione dei servizi sociali e sanitari territoriali, con progetto individuale, secondo le seguenti modalità:

- per i soggiorni a carattere temporaneo l'aggiudicatario valuta le richieste di inserimento direttamente con il servizio proponente, Ambito Territoriale Sociale del Comune di Genova e/o Distretto sanitario della ASL 3 Genovese;
- in caso di inserimento definitivo le richieste sono valutate dalla commissione mista composta dall'Aggiudicatario e dalla Direzione Politiche Sociali;

- in caso di richieste dirette e/o urgenti, l'Associazione informa i Servizi sociali e/o sanitari in merito all'avvenuto inserimento al fine di definire il progetto di vita del disabile.

Art. 7 - Progetto PROVID

L'aggiudicatario dovrà assicurare, oltre alla gestione della Comunità alloggio, anche la gestione del progetto denominato PROVID (progetto per la vita indipendente del disabile) che consiste nel sostegno presso il loro domicilio di persone con disabilità psichica medio lieve segnalati dagli ATS e dalla ASL 3 genovese, con la presenza di tutor/volontari di riferimento.

E' attualmente attivo 1 caso di PROVID e per il suo mantenimento è richiesto l'impiego di almeno 1 tutor/volontario.

Per il progetto PROVID all'aggiudicatario è assegnato un importo specificato nell'articolo 2 che dovrà essere utilizzato per corrispondere il rimborso delle spese debitamente documentate ai volontari che è fissato in massimo euro 150,00 al mese per ciascun progetto.

Art. 8- Locali

Il Comune di Genova mette a disposizione i locali siti in via Fiasella 3 int.4 completi degli arredi di cui all'allegato F "Arredi" e con utenze a carico della Civica Amministrazione (escluse quelle telefoniche).

Tali locali di proprietà comunale non sono sede di uffici/servizi comunali.

La struttura è sita al primo piano con ascensore ed è composta da:

1 ingresso, 1 sala adibita a spazio comune dotata di impianto di condizionamento d'aria, 1 cucina, 7 camere (di cui 6 per gli utenti ed 1 per il personale), 4 bagni (di cui 3 attrezzati per disabili), con accensione luce elettrica automatica, 1 ufficio, 1 locale caldaia, 1 dispensa, 1 vano che ospita l'ascensore ad uso esclusivo della Comunità Alloggio.

Sono altresì a disposizione della Comunità Alloggio:

al piano terreno: 1 locale tecnico occupato dall'ascensore (su Via Malta) da cui si può accedere direttamente in Comunità Alloggio.

al piano sotterraneo: 1 vano ascensore e 1 locale cisterna acqua.

Alla scadenza della gestione l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla cura e dell'efficienza degli arredi.

Articolo 9- Personale della Comunità Alloggio

L'aggiudicatario dovrà gestire la Comunità alloggio impiegando operatori (dipendenti, volontari, volontari del servizio civile, collaboratori, consulenti) con esperienza di 2 anni nel settore o con specifica qualifica professionale per lo svolgimento delle attività in argomento e ad assumere verso detti operatori, come verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dai propri addetti, nel rispetto delle normative vigenti.

Nel Servizio dovrà operare personale con idonea qualifica, di cui una unità con funzioni di coordinamento, con i seguenti compiti:

- incentivare lo sviluppo dell'autonomia personale degli ospiti;
- prestare aiuto per l'igiene personale degli ospiti se non autosufficienti;
- preparare, distribuire e aiuto nell'assunzione dei pasti tenendo conto delle diete individuali;
- prestare aiuto per l'igiene degli ambienti e degli spazi di vita;
- provvedere al disbrigo di pratiche e commissioni e accompagnare gli ospiti a visite mediche o appuntamenti burocratici, se necessario;
- favorire nei limiti del possibile l'integrazione sociale degli ospiti mediante lo sviluppo di relazioni positive con il vicinato, i familiari, i parenti, gli amici, le associazioni di volontariato, i gruppi locali;
- collaborare con altre figure professionali quali medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, insegnanti e responsabili di associazioni, comunità, cooperative, ecc. per la migliore programmazione degli interventi individuali e di rete;
- gestire in collaborazione con gli altri operatori le attività ricreative, educative, culturali e occupazionali.

L'operatore part-time con funzioni di coordinamento, inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 del CCNL Cooperative sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento, dovrà presidiare il corretto svolgersi del Servizio, per almeno 15 ore settimanali.

Il personale dipendente di assistenza di cui si avvale l'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio, deve essere inquadrato nella qualifica funzionale B1 (per almeno 327 ore mensili) e C1 (per almeno n. 261 ore mensili) del CCNL Cooperative sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento, esclusa l'attività di coordinamento.

Il soggetto aggiudicatario può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

L'aggiudicatario si assumerà l'onere della copertura assicurativa dei rischi di infortunio relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura, nonché di danni o furti che dovessero subire le attrezzature di proprietà dei terzi e per la responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare agli utenti o ai terzi.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si impegna a:

- a) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato e secondo quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituiranno parte integrante del contratto che sarà stipulato;
 - b) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati al coordinamento del servizio di mediazione e alla gestione dei rapporti con i Servizi comunali coinvolti e in grado di assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
 - c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;
 - d) fornire all'Ufficio Accreditamento Servizi - Direzione Politiche Sociali la documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di servizio;
 - e) inviare all'Ufficio Accreditamento Servizi - Direzione Politiche Sociali l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:
 - per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore settimanali dedicate al servizio;
 - per eventuali volontari: anagrafe, residenza.
- Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato tempestivamente dall'aggiudicatario al suddetto ufficio prima che tale aggiornamento diventi operativo;
- f) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - g) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
 - h) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte ed a manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativa-gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
 - i) rispettare quanto previsto dalla Legge 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

- j) garantire l'erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza temporanea degli operatori (per ferie, malattia, ecc...), attraverso sostituzioni con operatori ugualmente qualificati;
- l) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- m) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato;
- n) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03;
- o) mantenere rapporti di collaborazione continuativi con la Direzione Politiche Sociali e con i Servizi Territoriali per la progettazione, promozione e realizzazione delle attività relative alla gestione della Comunità alloggio e per la definizione e il monitoraggio dei Piani di assistenza individuali – PIA;
- p) fornire alla Direzione Politiche Sociali- Settore Promozione Sociale e Integrazione socio-sanitaria l'attestazione delle generalità degli ospiti della struttura;
- q) compilare e aggiornare i turni del personale, distinti tra operatori in servizio e volontari, con rilevazione della presenza degli operatori;

Art. 11 – Assorbimento personale per continuità socioassistenziale

Al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio-assistenziale in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio assumendo il personale già impiegato dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 3900/2009) e dei pareri espressi in merito dall'Autorità di Vigilanza (Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14 e Parere AG 32/14)

A tal fine si comunica che l'attuale gestore risulta impiegare le unità di personale dipendente sotto dettagliate:

5 operatori part time (di cui 2 inquadrati come C1 e 3 come B1)

1 coordinatore part time D3

Art.12 – Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede della Comunità Alloggio

L'aggiudicatario si impegna a:

- consentire agli uffici competenti del Comune l'accesso ai locali per l'esecuzione di ispezioni e i lavori ritenuti necessari, per la conservazione delle cose e dei servizi comuni.
- comunicare ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:

- a) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia con tenuta del registro degli interventi effettuati;
- b) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
- c) all'impianto idrico - sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli ospiti);
- d) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte degli ospiti.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario dell'immobile.

L'aggiudicatario deve assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine tali da garantire il benessere degli ospiti

Art. 13- Responsabilità

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio, o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 14 Sicurezza

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

In accordo alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", nonché il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall'Art. 26, commi 3-5-6 del D.Lgs 81/2008, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l'eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente

interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia (Legge 81/2008);

B) - Referenti della sicurezza

L'aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Art. 15 - Pagamenti e rendicontazioni

Il Comune di Genova corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo contrattuale in rate mensili di pari importo previa presentazione di fattura elettronica da parte dell'aggiudicatario.

Tali fatture elettroniche dovranno contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine,
- intestazione del Soggetto competente,
- titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- CIG (Codice identificativo della Gara)
- Codice Univoco Ufficio della Direzione Politiche Sociali (R224QF).

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Devono essere rendicontati con cadenza mensile quale parte integrante della fatturazione:

- numero e generalità delle persone accolte;
- indicazione del soggetto inviante;
- presenze giornaliere.

Alla scadenza l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Politiche Sociali, Settore Integrazione sociosanitaria, una relazione concernente l'andamento tecnico del servizio con l'indicazione, in particolare, di:

- attività svolte;
- raggiungimento degli obiettivi relativi al presente capitolato;
- dati mensili e complessivi relativi alle persone inserite con riferimento a età, sesso, nazionalità, periodo di permanenza, soggetti invianti
- operatori volontari.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi e ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Aggiudicatario, del rimborso di spese, del pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il S.A. si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 16- Verifica del servizio

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento / alle migliori offerte in sede di gara o al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e su quanto previsto nel presente atto e il monitoraggio sull'andamento del servizio sono affidati alla Direzione Politiche Sociali.

Il Comune di Genova, mediante proprio personale, potrà effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sull'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, anche attraverso ispezioni non preventivamente concordate.

In ottemperanza alla Legge Regionale 20/99, la vigilanza sulla Comunità Alloggio viene esercitata dalle Commissioni per l'autorizzazione istituite dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura stessa.

Art. 17- Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto delle disposizioni relative alla corretta esecuzione del servizio di cui all'articolo 10 lettera a) del presente capitolato: sino ad euro 450;
- b) mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi informativi e di rendicontazione di cui all'articolo 10, lettere d), e) e q) del presente capitolato: sino ad euro 400;
- c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura di cui all'art. 10 del lettera q) e all'art. 14: sino ad euro 100;

d) mancata esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria nei locali:

d.1) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia euro 300;

d.2) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.: euro 100;

d.3) all'impianto idrico - sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli occupanti): euro 400;

d.4) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte degli occupanti: euro 300.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 640,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Articolo 18 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal contratto, contesterà l'inadempienza all'aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Il presente contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dl'aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Impresa Aggiudicataria nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, l'Impresa Aggiudicataria stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara, oppure, a seguito di verifiche del Comune, si rilevasse che sono stati assorbiti meno soggetti di quelli offerti. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e la Società rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 19 - Cessione del contratto e del credito

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Qualora si verificasse, tale circostanza comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del Codice dei contratti le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall' impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 20 – Subappalto

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato

Articolo 21- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'accordo in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;

- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Art. 21 - Cauzione Definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D.to L.gsl 163/2006 e s.m.i., l'Aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; Qualora, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art.113 comma 3 del predetto Decreto e potrà essere effettuata mediante:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese autorizzate all'esercizio l'attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del d.lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art.113 comma 3 del D.to L.vo 163/2006 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 21 - Spese e tasse

Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, sono a carico dell'aggiudicatario.